



*Al Sottosegretario di Stato  
delle politiche agricole, alimentari e forestali*

**Denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale**

**VISTO** il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni”;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 27 marzo 2002 recante “etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo” con il quale è stato approvato l’elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2008 con il quale è stato approvato l’elenco delle denominazioni in lingua delle specie ittiche di interesse commerciale, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 5 marzo 2010 che attribuisce la denominazione in lingua italiana alle specie ittiche indicate nell’elenco allegato che integra e modifica l’elenco allegato al decreto del 27 marzo 2002;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2010 che integra e modifica l’elenco allegato al D.M. del 31 gennaio 2008 come successivamente modificato e integrato dal DM del 5 marzo 2010;

**VISTO** il Regolamento (UE) 8 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante “modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca”;

**VISTO** il Regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n. 4 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010 n. 96”;



*Al Sottosegretario di Stato  
delle politiche agricole, alimentari e forestali*

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 febbraio 2013 n. 105 “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

**VISTO** il Regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n.1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

**VISTA** la Legge 28 luglio 2016, n. 154 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017 recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione;

**CONSIDERATA** la necessità di apportare modifiche ed integrazioni all’elenco di denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale e di assicurare un continuo aggiornamento dello stesso;

**CONSIDERATA** la ricostituzione del Gruppo di lavoro "Denominazione delle specie ittiche di interesse commerciale" con Decreto Direttoriale del 3 giugno 2015 n. 11409, al fine di redigere un elenco delle denominazioni commerciali ammesse nel territorio nazionale secondo le indicazioni introdotte dall’art.37 “Denominazione commerciale” del Reg.(UE)n. 1379/2013 che ha contribuito ad innovare la normativa in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici;

**CONSIDERATA** l’attività finora svolta dal gruppo "Denominazione delle specie ittiche di interesse commerciale", che ha seguito i principi di semplificazione e razionalizzazione imposti dalla normativa europea avvalendosi di opportuna letteratura scientifica di riferimento e specifica documentazione FAO;

DECRETA

Art.1

Alle specie ittiche indicate nell’elenco allegato (All. 1) sono attribuite le “denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale” individuate nello stesso elenco.



*Al Sottosegretario di Stato  
delle politiche agricole, alimentari e forestali*

L'allegato 1 abroga e sostituisce l'elenco allegato al DM del 31 gennaio 2008, come modificato dal D.M. del 5 marzo 2010 e dal D.M. del 23 dicembre 2010;

Art. 2

Le disposizioni di cui all'Art. 1 hanno efficacia a decorrere dal 365° giorno successivo alla data dell'entrata in vigore del presente decreto (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Entro tale termine gli operatori della filiera provvedono ad adottare le "denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale" di cui all'allegato 1.

Art. 3

La vendita dei prodotti, esposti in imballaggi preconfezionati in data precedente all'entrata in vigore del presente decreto, recanti "denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale" conformi al decreto del 31 gennaio 2008, è consentita fino all'esaurimento delle scorte;

Art. 4

L'elenco di cui all'allegato 1 al presente decreto si applica alle specie ittiche d'interesse commerciale, fatti salvi i divieti di pesca, raccolta, sbarco, commercializzazione e trasformazione sanciti da normative e convenzioni internazionali, europee e nazionali vigenti.

Art. 5

Per la denominazione scientifica delle specie ittiche presenti in allegato 1, sono altresì conformi le denominazioni indicate, quali sinonimi, nel sistema di informazione FishBase e nel database ASFIS, individuati dall'art. 37, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1379/2013 citato in premessa nonché, esclusivamente per crostacei, molluschi, echinodermi e tunicati, nella banca dati SEALIFEBASE e WORMS.

Art. 6

L'elenco allegato riporta, per ciascuna specie, il corrispondente Codice FAO alfa 3. Per i casi in cui il codice non è riportato e nelle more dell'aggiornamento dello stesso da parte della FAO, si ritiene valido il Codice FAO alfa 3 associato al sinonimo di riferimento in ASFIS.

Art.7

Le richieste di nuove "denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale" dovranno pervenire al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale per la Pesca Marittima e l'Acquacoltura, PEMAC III, compilando il modello di richiesta di cui all'allegato 2 al presente Decreto.



*Al Sottosegretario di Stato  
delle politiche agricole, alimentari e forestali*

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, lì

On.le Giuseppe Castiglione

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.